



## **Procedura per i maestri di sport della neve con qualifiche professionali estere prima dell'inizio dell'attività in Svizzera**

### **1. Situazione di partenza**

La legislazione concernente l'attività di guida alpina e le altre attività a rischio è in vigore dal 1° gennaio 2014. Per il primo maggio 2019 entra in vigore la versione modificata dell'ordinanza sulle attività a rischio.

Se come maestro di sport della neve intende esercitare in Svizzera un'attività considerata a rischio ai sensi di legge in linea di principio necessita di un'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale competente. Per ottenerla deve disporre di un diploma riconosciuto dalla Segreteria di stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI ([www.sbf.admin.ch/diplomi](http://www.sbf.admin.ch/diplomi)) e di un'assicurazione di responsabilità civile professionale con una copertura di minimo 5 milioni di franchi svizzeri.

Le procedure previste per la richiesta di autorizzazione sono diverse a seconda della cittadinanza e della durata dell'attività in Svizzera. Qui di seguito sono riportate le diverse procedure per i maestri di sport della neve con qualifiche professionali estere.

### **2. Procedura per svolgere attività professionale in Svizzera**

#### **Prestatori di servizi cittadini UE/AELS con attività lucrativa autonoma fino a un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile:**

##### Verifica delle qualifiche professionali:

Se intende offrire le sue prestazioni in Svizzera fino a un massimo di 90 giorni per anno civile deve annunciarsi presso la SEFRI prima di iniziare l'attività: [www.sbf.admin.ch/dichiarazione](http://www.sbf.admin.ch/dichiarazione) La dichiarazione è necessaria a partire dal **primo giorno di lavoro** in Svizzera e deve essere rinnovata presso la SEFRI ogni anno. L'obbligo di dichiarazione vale per prestatori di servizi senza contratto di lavoro svizzero e senza permesso per frontalieri o di dimora.

##### Annuncio secondo il diritto degli stranieri:

Nel caso di attività lucrativa che supera gli otto giorni per anno civile deve inoltre svolgere online la procedura di notifica presso la Segreteria di Stato della migrazione (SEM): <https://meweb.admin.ch/meldeverfahren>

Ogni attività da dichiarare deve essere registrata otto giorni prima dell'inizio. Le prescrizioni di notifica e altre informazioni utili sono disponibili al sito: [www.sem.admin.ch](http://www.sem.admin.ch) > Entrata & soggiorno > Libera circolazione delle persone Svizzera – UE/AELS > Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata

**Maestri di sport della neve cittadini UE/AELS con attività non autonoma in Svizzera fino a un massimo di 90 giorni lavorativi per anno civile:**

**Riconoscimento delle qualifiche professionali:**

Se intende lavorare in Svizzera con lavoratore dipendente deve inviare la sua documentazione direttamente al Cantone in cui svolgerà la maggior parte dell'attività. Riceve un'autorizzazione valida quattro anni in tutta la Svizzera ai sensi della legislazione sulle attività a rischio se dispone di un diploma riconosciuto dalla SEFRI. Allo scopo deve avviare una procedura di riconoscimento di diplomi esteri presso la SEFRI: [www.sbf.admin.ch/becc](http://www.sbf.admin.ch/becc)

**Annuncio secondo il diritto degli stranieri:**

Il datore di lavoro in Svizzera è tenuto ad annunciare l'attività lucrativa del maestro di sport della neve al più tardi il giorno prima dell'entrata in servizio in Svizzera tramite la procedura di notifica online sulla pagina web della Segreteria di Stato della migrazione (SEM): <https://meweb.admin.ch/meldeverfahren>

Le prescrizioni di notifica e altre informazioni utili sono disponibili al sito: [www.sem.admin.ch](http://www.sem.admin.ch) > Entrata & soggiorno > Libera circolazione delle persone Svizzera – UE/AELS > Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata

**Maestri di sport della neve cittadini UE/AELS con residenza permanente (stabilimento in Svizzera)**

**Riconoscimento delle qualifiche professionali:**

I maestri di sport della neve provenienti da stati UE/EFTA che si stabiliscono in Svizzera devono inviare la documentazione direttamente al Cantone in cui svolgeranno la maggior parte dell'attività. Ricevono un'autorizzazione valida quattro anni in tutta la Svizzera ai sensi della legislazione sulle attività a rischio se dispongono di un diploma riconosciuto dalla SEFRI. Allo scopo devono avviare una procedura di riconoscimento di diplomi esteri presso la SEFRI: [www.sbf.admin.ch/becc](http://www.sbf.admin.ch/becc)

**Annuncio secondo il diritto degli stranieri:**

Persone provenienti da stati UE/EFTA che soggiornano per di più di tre mesi per anno civile in Svizzera per iniziare l'attività lavorativa dipendente devono avere un'autorizzazione secondo il diritto degli stranieri. Devono annunciarsi presso il comune di domicilio competente e chiedere un permesso di soggiorno. Un permesso è necessario anche per chi presta servizi per più di 90 giorni lavorativi per anno civile.

**Maestri di sport della neve provenienti da stati non facenti parte di EU/AELS (cittadini di cosiddetti stati terzi) con attività professionale in Svizzera:**

**Riconoscimento delle qualifiche professionali:**

I cittadini di stati terzi devono inviare la propria documentazione direttamente al Cantone in cui svolgeranno la maggior parte dell'attività. Ricevono un'autorizzazione valida quattro anni in tutta la Svizzera ai sensi della legislazione sulle attività a rischio se dispongono di un diploma riconosciuto dalla SEFRI. Allo scopo devono avviare una procedura di riconoscimento di diplomi esteri presso la SEFRI: [www.sbf.admin.ch/becc](http://www.sbf.admin.ch/becc)

**Annuncio secondo il diritto degli stranieri:**

I cittadini di stati terzi per iniziare un'attività lucrativa in Svizzera devono avere un'autorizzazione secondo il diritto degli stranieri.

L'autorizzazione deve essere richiesta prima di iniziare l'attività lucrativa presso l'autorità cantonale competente in materia di mercato del lavoro o di stranieri. L'autorizzazione allo svolgimento della professione ai sensi della legislazione sulle attività a rischio non sostituisce l'autorizzazione secondo il diritto degli stranieri. Informazioni in merito alle autorizzazioni secondo il diritto degli stranieri sono disponibili al sito: [www.sem.admin.ch](http://www.sem.admin.ch) > Entrata & soggiorno > Soggiorno

**3. Autorità cantonali competenti**

[www.ufspo.admin.ch](http://www.ufspo.admin.ch)

> Attualità > Temi (dossier) > La legge sulle attività a rischio > Promemoria e collegamenti

**4. Altri link**

- Swiss Snowsports  
[www.snowsports.ch](http://www.snowsports.ch)
- Ufficio federale dello sport  
[www.ufspo.admin.ch](http://www.ufspo.admin.ch) > Attualità > Temi (dossier) > La legge sulle attività a rischio